




**Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Paolo Frisi**



Liceo Economico Sociale Istituto Professionale Servizi Corsi I.d.A. II° livello
Cod. Fisc./P.IVA 80127550152 – Codice Univoco: UF9LI5
MII5058007@istruzione.it MII5058007@pec.istruzione.it www.iisfrisi.gov.it

Prot. n. 1560/A22a


Esposizione all'Albo Pretorio on line n. 1226

Milano, 12 marzo 2020

Oggetto: direttiva sull'organizzazione del lavoro del personale ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	<p>La L. 12 giugno 1990 n. 146 che dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>art. 1 comma 1</u> <i>sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.</i> ➤ <u>art. 1 comma 1 lett. d)</u> <i>per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;</i>
VISTO	<p>Il D.Lvo.81/2008 in particolare l'art. 18 comma 1 relativo agli Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ lettera i <i>“informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione”;</i>
VISTA	<p>La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020</p>
VISTI	<p>Gli artt. da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017 n. 81 relativi al Lavoro “a distanza”</p>
VISTA	<p>LA Direttiva 25/02/2020 n. 1 del il Dipartimento per la Funzione pubblica che dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>[...] le amministrazioni [pubbliche], nell'esercizio dei poteri datoriali privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa [...]</i> ➤ <i>le amministrazioni sono invitate altresì a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzioni di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro</i>
VISTO	<p>Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, art. 1 comma 1 che dispone</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lettera d) <i>la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;</i> ➤ Lettera k) <i>chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;</i>
VISTA	<p>La circolare 4 marzo 2020 n. 1 del Ministero della Pubblica Amministrazione che dispone “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”</p>
VISTA	<p>La nota del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 06/03/2020 che dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio</i> ➤ <i>In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, vista anche la Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi</i>




	<p>dell'articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 2020, si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica</p> <p>➤ Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza;2. il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell'orario di servizio;3. le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili <p>➤ Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell'asilo nido e delle scuole dell'infanzia.</p> <p>➤ È comunque consigliata l'adozione, in generale per il personale ATA, di una organizzazione attenta a garantire l'attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità</p>
VISTO	<p>Il DPCM 8 marzo 2020.</p> <p><u>Art. 1 comma 1</u></p> <p>➤ lettera e) in cui “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere [...] la fruizione da parte dei lavoratori di pendenti dei periodi di congedo ordinario, ferie”</p> <p>➤ lettera h) che proroga la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile p.v.</p> <p><u>art. 2 comma 1</u></p> <p>➤ lettera r) che detta le modalità di applicazione del lavoro agile</p> <p>➤ lettera s) che raccomanda di favorire la fruizione di periodi di ferie e congedi ordinari</p> <p><u>art. 3 comma 1</u></p> <p>➤ lettera c) nel quale si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari</p>
VISTA	<p>La Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 279 dell'08/03/2020 che dispone:</p> <p>➤ I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.</p> <p>➤ Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici [...] il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90</p> <p>➤ Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.</p>
VISTA	<p>La Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n.323 del 10/03/2020 in cui si dispone:</p> <p>➤ qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione.</p> <p>➤ la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza</p>



	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>il Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento.</i>➤ <i>È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro</i>➤ <i>Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l'Istituzione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza</i>➤ <i>Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici [...] constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.</i>➤ <i>Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.</i>➤ <i>Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL.</i>➤ <i>Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio</i>
VISTO	<p>Il DPCM 11 marzo 2020</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Art. 1 comma 6 che stabilisce che “le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente [...] e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”</i>
VISTA	<p>La Direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione dispone:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>le amministrazioni [...] svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili</i>➤ <i>Le amministrazioni [...] limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività</i>➤ <i>le amministrazioni garantiscono un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.</i>➤ <i>per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.</i>➤ <i>le amministrazioni individuano un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale</i>



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Paolo Frisi



Liceo Economico Sociale Istituto Professionale Servizi Corsi I.d.A. II° livello
Cod. Fisc./P.IVA 80127550152 – Codice Univoco: UF9LI5
MIIS058007@istruzione.it MIIS058007@pec.istruzione.it www.iisfrisi.gov.it

	<ul style="list-style-type: none">➤ le pubbliche amministrazioni [...] assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa,➤ possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.➤ Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici
VISTI	I profili di area del Personale ATA, come stabiliti dal vigente CCNL
VISTO	Il Contratto Integrativo di Istituto che fissa i seguenti contingenti minimi: <ul style="list-style-type: none">➤ 2 assistenti amministrativi➤ 1 assistente tecnico➤ 3 collaboratori scolastici

DISPONE

le seguenti indicazioni, valide per tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente direttiva fino al 3 aprile ovvero fino all'emanazione di diverse indicazioni.

Si premette che con Direttiva 2/2020, il Ministero della Pubblica Amministrazione ha stabilito che "le amministrazioni garantiscono un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento".

Gli adempimenti previsti dall'art. 18 comma 1 lettera i) del D.lv 81/2008 si considerano assolte con la pubblicazione della circolare n. 258 del 9 marzo 2020.

ARTICOLO 1 – Criteri di organizzazione

Sono criteri generali per l'organizzazione del lavoro, nel periodo dell'emergenza nazionale dichiarata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, in ordine di priorità:

1. la tutela della salute del personale, come indicato nel **DPCM 08/03/2020** art. 3, comma 1, lett. c), richiamata nelle Note del Ministero dell'Istruzione **n. 278 del 06/03/2020** che indica la necessità di temperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio e **n. 323 del 10/03/2020** che impone di tenere conto dei DD.PP.CC.MM. in materia di tutela della salute, e di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative nonché dalla **Direttiva 2/2020** che limita "la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle [...] attività
2. l'organizzazione delle attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici, e le prestazioni dei collaboratori scolastici non correlati alla presenza di allievi, come stabilito nella Nota del Ministero dell'Istruzione **n. 323 del 10/03/2020**,



ARTICOLO 2- Individuazione delle attività indifferibili

Si individuano le seguenti attività indifferibili, come richiesto dal **DPCM 11/03/2020** e dalla **Direttiva 2/2020**, da svolgere in presenza

PERSONALE	ATTIVITA' IN PRESENZA
TECNICO	<ul style="list-style-type: none">➤ Manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili (Profilo professionale stabilito nel CCNL e n. 323 del 10/03/2020)➤ Assistenza al lavoro del dirigente scolastico (<i>“prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento”</i> Direttiva2/2020)
COLLABORATORI SOLASTICI	Custodia e sorveglianza dei locali scolastici (come da profilo professionale del CCNL e vista la Nota del M.I. prot. n.323 del 10/03/2020) Assistenza al lavoro del dirigente scolastico

Per il personale amministrativo si fa riferimento al Piano delle attività di cui al prot. n.1330//A15b del 18/02/2020 nonché agli adempimenti indifferibili che saranno eventualmente comunicati dall'Amministrazione centrale o periferica (USR/UST)

Un particolare attenzione sarà prestata dall' Ufficio Didattica nel collaborare con i coordinatori didattici delle sedi, al fine di segnalare alle famiglie degli allievi minorenni i casi di non partecipazione all'attività di D.A.D. e di sollecitare la partecipazione degli allievi maggiorenni.

ARTICOLO 3- Luoghi di svolgimento del servizio

Il servizio in presenza sarà svolto nelle sedi di Via Otranto 1 in Milano ed eventualmente di Via Matteotti 7 in Cornaredo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 4

Atteso quanto stabilito dalla Direttiva 2/2020 in merito all'unicità della sede di servizio, si dispone la chiusura delle sedi scolastiche di Via Amoretti 61 e 63 site in Milano a poca distanza dalla sede di Via Otranto, a far data dal 14 marzo p.v; la vigilanza su tali edifici scolastici è assicurata dal collaboratore scolastico ivi domiciliato con funzioni di portierato; gli altri collaboratori scolastici che, secondo quanto disposto dal citato Piano Annuale delle attività ivi prestano usualmente servizio, saranno utilizzati nella sede di Via Otranto 1.

ARTICOLO 4- Modalità del lavoro

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente Direttiva ed il 3 aprile p.v. sono ammesse modalità di lavoro in presenza, per gli adempimenti indifferibili ovvero *le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile,* oppure *“a distanza” per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile* (**Direttiva2/2020**)

Si individuano le seguenti modalità del lavoro in presenza:

- a) nella sede di Via Otranto,
 - da lunedì a venerdì, due turni di lavoro, senza alcuna coincidenza di orario
 - i. primo turno ore 8-12
 - ii. secondo turno ore 12.15-16.15
 - sabato un turno
 - i. ore 8-12

Il personale in servizio durante il primo turno è tenuto ad abbandonare l'edificio scolastico prima dell'arrivo dei colleghi in servizio durante il secondo turno.



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Paolo Frisi



Liceo Economico Sociale Istituto Professionale Servizi Corsi I.d.A. II° livello
Cod. Fisc./P.IVA 80127550152 – Codice Univoco: UF9LI5
MIIS058007@istruzione.it MIIS058007@pec.istruzione.it www.iisfrisi.gov.it

b) nella sede “Olmo di Cornaredo”, aperta in base alle necessità da accertare settimanalmente, un turno:
➤ ore 8-12

L'equilibrata distribuzione del lavoro in presenza sarà assicurata con un conteggio relativo all'intero periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente direttiva fino al 3 aprile p.v.

La Nota del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 06/03/2020 nonché la Direttiva 2/2020 citate in premessa indicano le modalità del lavoro “a distanza”

E' ammesso a fruire al lavoro a distanza il personale amministrativo.

Nella medesima Nota sono indicate le condizioni necessarie in base alle quali lo scrivente potrà accettare le domande di fruizione del lavoro “a distanza”.

Il personale che usufruirà del lavoro “a distanza” assicurerà la disponibilità, per ciascuno dei giorni in cui sarà prevista tale modalità di 6 ore. (ore 8-14)

Nella valutazione della *performance* durante il lavoro “a distanza” si applicheranno i criteri stabiliti dal Contratto Integrativo di Istituto in merito alle attività aggiuntive.

ARTICOLO 6 – contingenti minimi

In attuazione di quanto previsto dalla Nota M.I. Prot. n. 279 dell'08/03/2020 ribadito dalla Direttiva 2/2020, si individuano i seguenti contingenti minimi giornalieri di personale come pattuiti nel Contratto Integrativo di Istituto, da porre a presidio di ciascun ufficio, (Direttiva 2/2020) in presenza per ogni turno:

- 2 assistenti amministrativi (1 in Via Otranto ed 1 in Cornaredo, in caso di apertura di questa sede)
- 1 assistente tecnico (alternativamente, in via Otranto ed in Cornaredo, , indipendentemente dal profilo, in caso di apertura di questa sede)
- 3 collaboratori scolastici (2 in Via Otranto ed 1 in Cornaredo, in caso di apertura di questa sede.);
i collaboratori scolastici che detengono le chiavi della sede centrale assicureranno comunque l'apertura delle sedi.

ARTICOLO 7 – Prospetto settimanale di servizio

La prestazione lavorativa di ciascun componente del Personale ATA sarà comunicata mediante il consueto Prospetto settimanale predisposto dall'Ufficio Personale e firmato dal Direttore sga e dallo scrivente.

ARTICOLO 7 – Lavoro non prestato

Il Conteggio delle giornate e/o delle ore di lavoro eventualmente non prestate, né in presenza né “a distanza”, in applicazione della presente Direttiva, sarà effettuato nell'ambito dell'intero periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente direttiva fino al 3 aprile p.v.

Il recupero di tali giornate e/o ore non prestate sarà assicurato prioritariamente mediante il godimento di ferie pregresse non godute da consumarsi entro il mese di aprile (Nota del M.I. prot. n.323 del 10/03/2020)

In mancanza di ferie pregresse non godute, le giornate e/o le ore di prestazione lavorative non effettuate saranno considerate “obbligazione divenuta temporaneamente impossibile” ai sensi dell'art. 1256 c. 2 del Codice Civile e non saranno quindi soggette a recupero. (Nota del M.I. prot. n.323 del 10/03/2020)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luca Azzollini)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)